

# COMUNE DI PITIGLIANO

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI

### Capo I – Disposizioni generali

#### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente Regolamento sono le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative assegnate ai comuni dalla Regione Toscana in materia di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali presenti nel territorio di competenza, nonché in materia di trattamento delle acque termali, autorizzazione e accreditamento degli stabilimenti termali, così come disciplinate dalla Legge Regionale n. 38 del 27 luglio 2004 (Norme per la disciplina della ricerca, coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), da qui in poi denominata "Legge", e dal Regolamento Regionale n. 11/R del 24 marzo 2009 e ss.mm.ii, da qui in poi denominato "Regolamento regionale".

#### Art. 2 Principi generali

1. Il Comune di Pitigliano in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali presenti nel proprio territorio promuove e valorizza la razionale utilizzazione delle suddette risorse nel rispetto dei seguenti principi:
  - a. tutela e valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dell'area ricadente e circostante all'ambito di perimetrazione delle concessioni, nonché delle zone nelle quali è storicamente riconosciuta la presenza di acque minerali e/o termali e delle aree in cui la risorsa idrica sotterranea riveste importanza strategica, in conformità e rispetto delle previsioni vigenti degli atti di governo del territorio;
  - b. perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica;
  - c. sviluppo economico, sociale e sostenibile del territorio comunale, compatibilmente alle previsioni degli atti di governo del territorio.
2. Il Comune svolge le funzioni al medesimo attribuite nell'osservanza della Legge Regionale e del relativo Regolamento, nonché delle ulteriori disposizioni in materia.
3. Il Comune stabilisce ed aggiorna con apposito atto la misura delle spese di istruttoria delle istanze disciplinate dalla Legge regionale.

#### Art. 3 Ricognizione della situazione esistente

1. Per la ricognizione della situazione esistente presso il Comune in materia di acque minerali, di sorgente e termali, si fa riferimento:
  - ai permessi di ricerca, alle concessioni di acque minerali, di sorgente e termali regolarmente rilasciati dagli Enti competenti, nonché alle autorizzazioni ed agli accreditamenti degli stabilimenti termali esistenti;
  - alle Schede appositamente predisposte dalla Regione Toscana, trasmesse a tutti i comuni interessati e contenenti le caratteristiche principali dei giacimenti esistenti;
  - Alla Banca dati predisposta dalla Regione Toscana inerente i permessi di ricerca e concessioni di acque minerali e termali;
  - alle risultanze degli studi geologici ed idrogeologici noti in letteratura ed a quelle derivanti dagli approfondimenti degli atti di governo del territorio comunali, nonché degli altri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati.

### Capo II - Disposizioni relative alla ricerca

#### **Art. 4 Presentazione e pubblicazione dell'istanza**

1. La richiesta del permesso di ricerca viene presentata al Comune competente per territorio conformemente a quanto disposto dagli artt. 10 e ss. del Regolamento regionale. Copia della predetta istanza è trasmessa dal Comune al competente Ufficio Regionale.
2. Qualora l'area interessata dalla richiesta ricada in più Comuni, l'istante presenterà copia della richiesta anche ai Comuni in cui ricade parte del territorio interessato dalla ricerca, chiedendone la pubblicazione. I Comuni e la Regione provvederanno ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale.
3. L'istanza dovrà essere corredata degli elaborati tecnici indicati nell'allegato A del Regolamento regionale, nelle forme ivi previste.  
Gli elaborati tecnici indicati nel predetto allegato A dovranno essere prodotti su supporto informatico in formato pdf firmato digitalmente. Il perimetro dell'area di permesso di ricerca deve inoltre essere inviato in formato shapefile o kml/kmz.  
L'istanza è altresì corredata:
  - dai documenti indicati nell'allegato B del Regolamento regionale;
  - copia del versamento effettuato per le spese di istruttoria dell'istanza, in conformità a quanto previsto all'art. 7 comma 5 del presente Regolamento.
4. Qualora le attività previste siano assoggettate a V.I.A. o a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., secondo le disposizioni normative vigenti, l'istanza del permesso di ricerca deve essere corredata dal provvedimento che dichiara la non assoggettabilità della istanza stessa alla procedura di VIA o diversamente, dal provvedimento di rilascio del parere favorevole di Valutazione dell'Impatto Ambientale. Nei casi previsti dalla Legge il proponente può altresì presentare all'Autorità competente istanza volta all'attivazione del procedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006 nonché ai sensi della L.R.T. 10/2010 e s.m.i, finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, concerti, nullaosta, assensi comunque denominati necessari. In tal caso il relativo procedimento si articolerà come per legge.
5. Qualora l'istanza del privato non determini attivazione del procedimento di PAUR trova applicazione la scansione procedimentale puntualmente indicata nel presente Regolamento.
6. Il Comune tramite l'Ufficio competente, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di permesso di ricerca, controlla la completezza formale della documentazione e verifica che l'area individuata non si sovrapponga ad altri permessi di ricerca o concessioni presenti nel proprio territorio e dei comuni limitrofi.
7. Nel caso in cui venga ravvisata la incompletezza formale della documentazione presentata, il Comune invita il richiedente a fornire l'ulteriore documentazione necessaria entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il suddetto termine sospende il termine per la conclusione del procedimento. In mancanza delle integrazioni richieste o, comunque, decorso inutilmente il termine di quindici giorni, l'Ente comunica l'improcedibilità.
8. Il Comune, nei successivi dieci giorni, procede alla verifica dell'ammissibilità della denominazione convenzionale del permesso di ricerca proposta dal richiedente nonché alla pubblicazione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale.  
Nei casi di riscontrata omonimia con altro permesso di ricerca o concessione di coltivazione già esistente in Toscana, convoca l'istante chiedendo la modifica della denominazione entro i successivi 10 giorni, dandone conseguente comunicazione agli Enti interessati. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di convocazione dell'istante e la pubblicazione è effettuata solo a seguito della modifica della denominazione.
9. La procedura di cui ai commi precedenti dovrà essere seguita da tutti i Comuni nel cui territorio ricade l'area di ricerca.
10. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'istanza i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo entro cui far pervenire le osservazioni ed opposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento regionale.
11. In caso di istanze la cui area di ricerca ricada in più Comuni, le osservazioni ed opposizioni pervenute in tempo utile, unitamente al referto di pubblicazione dell'istanza, dovranno essere tempestivamente trasmesse dai Comuni nei quali ricade parte dell'area di ricerca al Comune competente per l'istruttoria, ovvero quello interessato dalla maggiore area di ricerca, ai sensi dell'art. 4 della Legge.
12. Le osservazioni e/o opposizioni pervenute entro i termini previsti al comma 10 del presente articolo ed art. 13 comma 3 del Regolamento regionale, sono trasmesse all'istante per eventuali controdeduzioni in merito che dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. La comunicazione al soggetto istante ai fini di eventuali controdeduzioni sospende i termini del procedimento fino al ricevimento delle medesime o alla scadenza del termine previsto per le stesse.
13. Le osservazioni e/o opposizioni di carattere tecnico – geologico sono inviate a cura del Comune, all'Ufficio Regionale competente per la valutazione tecnica.

#### **Art. 5 Procedimento istruttorio**

1. Entro il quinto giorno dalla presentazione dell'istanza il Comune, tramite l'Ufficio competente, avvia le attività di verifica del possesso dei requisiti morali, economico finanziari e tecnico organizzativi del soggetto richiedente previsti dalla vigente Legge e dal Regolamento regionale, sulla base della documentazione allegata all'istanza; La verifica negativa implica il rigetto dell'istanza.
2. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il Comune tramite l'Ufficio competente trasmette la stessa, corredata da tutta la documentazione tecnica, all'Ufficio Regionale competente, che collaborerà all'istruttoria del procedimento.
3. Il suddetto Ufficio Regionale trasmetterà gli eventuali rilievi istruttori entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Le eventuali integrazioni dovranno essere richieste per una sola volta al Comune entro 30 giorni.
4. Entro lo stesso termine previsto per la trasmissione degli atti all'Ufficio Regionale competente il Comune provvede alla trasmissione della documentazione a tutti gli Enti, individuati all'art. 9 comma 1 della Legge, per l'acquisizione del parere di competenza che dovrà pervenire entro i successivi 30 giorni.
5. Gli Enti interpellati possono chiedere elementi integrativi una sola volta nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di parere. Qualora gli Uffici o gli Enti interessati necessitino di elementi integrativi ai fini dell'espressione del parere, la successiva richiesta di documentazione inoltrata dal Comune al soggetto richiedente dà luogo alla sospensione dei termini del procedimento.
6. Salvo difformi necessità, il suddetto procedimento è svolto per il tramite dell'indizione di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 che dovrà definirsi entro il termine previsto per la conclusione del procedimento: valgono in tal caso le articolazioni procedurali di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/1990.
7. Il procedimento deve concludersi entro complessivi 90 giorni con l'emanazione dell'atto di rilascio del permesso di ricerca o con un provvedimento di diniego. Restano fermi eventuali maggiori termini dettati dalla necessità di acquisizione di peculiari titoli e/o atti di assenso di settore.
8. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di polizza fideiussoria corrispondente almeno al 20 per cento dell'importo totale degli investimenti previsti nel programma di ricerca. La polizza deve avere validità per un periodo di almeno sei mesi superiore alla durata del permesso di ricerca e comunque sino ad espresso atto di svincolo ad opera dell'Amministrazione comunale.
9. Qualora siano presentate istanze concorrenti ai sensi e nei termini di cui all'art. 8 *quater* della Legge, la conclusione del procedimento della prima istanza è differita fino al termine della valutazione comparata.

#### **Articolo 6 Rilascio del permesso di ricerca**

1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene:
  - a. le generalità del titolare e il suo domicilio;
  - b. la data di inizio e la durata del permesso di ricerca;
  - c. la superficie accordata per la ricerca con indicazione della misura in ettari per ogni Comune interessato;
  - d. l'entità del canone annuo, determinato ai sensi dell'art.10 della Legge;
  - e. la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato;
  - f. l'indicazione degli oneri, obblighi, prescrizioni, condizioni e modalità di ricerca ai quali è subordinato il rilascio del permesso di ricerca;
  - g. gli allegati di cui al successivo comma 2.
2. Al provvedimento di rilascio del permesso di ricerca sono allegati gli elaborati su cui è delimitata l'area del permesso di ricerca, e più precisamente:
  - piano topografico;
  - piano catastale;
  - piano parcellare.
3. Il provvedimento comunale contiene altresì, ai sensi dell'art. 11 bis della L.R. n. 20/2006, le prescrizioni relative alle modalità di restituzione delle acque emunte ai fini delle prove di portata.
4. Il titolare del permesso di ricerca potrà ritirare l'atto autorizzatorio presso l'Ufficio comunale competente, previa formale attestazione dell'avvenuto pagamento della prima annualità del canone per la ricerca.
5. L'atto di rilascio o il diniego del permesso di ricerca viene trasmesso all'ufficio regionale competente.
6. Ferma la potestà di revoca, il Comune, conformemente alla vigente normativa di cui all'art. 8 della Legge, può procedere a ridurre, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, il limite di superficie previsto nel permesso di ricerca rilasciato. Il titolare del permesso può, qualora ricorrano specifiche esigenze, chiedere all'Ente l'aumento o la diminuzione del suddetto limite.

#### **Articolo 7 Canone per la ricerca**

1. Il Comune, tramite l'Ufficio competente, acquisito il canone per la ricerca provvede al riparto proporzionale dello stesso con gli altri Comuni eventualmente interessati, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge.
2. La prima annualità dovrà essere corrisposta prima del rilascio dell'atto autorizzativo. Le successive annualità dovranno essere corrisposte ciascuna in un'unica soluzione entro la scadenza riconducibile alla data di rilascio del permesso di ricerca.
3. Ogni ritardo nel pagamento del canone annuo comporta le sanzioni previste dall'art. 31 comma 5 della Legge, e più precisamente:
  - a. aumento dell'importo annuo del canone pari al 30% qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi alla scadenza;
  - b. aumento dell'importo annuo del canone pari al 50% qualora il ritardo si protragga oltre i predetti sessanta giorni.
4. Il ritardo del pagamento del canone protratto oltre i dodici mesi comporta l'avvio del procedimento di decadenza dal permesso di ricerca.
5. Le spese di istruttoria dell'istanza di rilascio del permesso di ricerca dovranno essere versate in un'unica soluzione contestualmente alla presentazione dell'istanza.

### **Articolo 8 Comunicazione di inizio lavori e svolgimento dei medesimi**

1. Il titolare del permesso di ricerca comunica, almeno trenta giorni prima, sia al Comune che ai proprietari ed ai possessori dei terreni interessati, la data di avvio dei lavori e la durata presunta dei lavori medesimi.
2. La comunicazione di cui al comma 1 potrà essere inoltrata al Comune scegliendo una tra le seguenti modalità:
  - a mano, con deposito diretto presso il Servizio Protocollo generale;
  - tramite raccomandata A/R;
  - a mezzo posta elettronica certificata.
3. In allegato alla comunicazione di inizio lavori il ricercatore trasmette al Comune la documentazione attestante l'avvenuta presentazione presso la A.U.S.L. competente della denuncia di esercizio di cui all'art. 20 del D.Lgs. 624/96 e al Titolo II Capo I del D.P.R. 128 del 09.04.1959.
4. Il titolare del permesso di ricerca è altresì tenuto, in sede di comunicazione di inizio lavori e nello svolgimento dei medesimi, agli ulteriori adempimenti di cui alla Legge Regionale e al Regolamento Regionale.

### **Art. 9 Azioni a tutela del proprietario dei terreni interessati**

1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel perimetro di estensione del permesso di ricerca, fermi restando i divieti di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fatto salvo l'obbligo del ricercatore relativo al risarcimento dei danni e dei mancati redditi sulla conduzione del fondo eventualmente causati dai lavori di ricerca.
2. Il proprietario o possessore dei fondi interessati può presentare al Comune la richiesta di deposito, da parte del ricercatore, di garanzia fideiussoria/cauzione a copertura degli eventuali danni e mancati redditi che potranno essere provocati sulla proprietà nel corso dei lavori di ricerca, allegando una relazione che ne giustifichi l'entità.
3. Il Comune, tramite l'ufficio competente, sulla base della valutazione della richiesta e in contraddittorio tra titolare del permesso di ricerca e proprietario o possessore del fondo, valuta la congruità economica della garanzia fideiussoria/cauzione richiesta e stabilisce il termine non superiore a 30 giorni per la prestazione della garanzia nell'entità stabilita.
4. In caso di mancato accordo tra le parti si procederà alla nomina di un perito, nella persona di un professionista esterno esperto in materia, che ne effettuerà la relativa stima. Il perito è nominato dal Comune e le spese sono a carico, in maniera equivalente, delle due parti in disaccordo.

### **Art. 10 Proroga del permesso**

1. Qualora, nell'ultimo anno di validità del permesso di ricerca, il titolare del permesso di ricerca ravvisi motivate esigenze di una proroga del termine di validità, presenta istanza di proroga al Comune competente, come previsto dall'art. 8 comma 3 della Legge, provvedendo almeno sessanta giorni prima della scadenza del predetto termine.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà esplicitare i motivi per cui si rende necessaria la proroga e per cui non è stato possibile terminare i lavori di ricerca entro il termine originariamente previsto nel calendario dei

lavori e dovrà essere corredata da relazione tecnica descrittiva degli interventi attuati, dei risultati ottenuti e degli interventi ancora da realizzare, con indicazione dei tempi di attuazione.

3. Il Comune, tramite l'Ufficio competente, condotte le opportune verifiche e ravvisate come effettive le motivate esigenze di proroga rappresentate comunica, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'esito al richiedente subordinando il rilascio della proroga al versamento anticipato del canone annuo per la ricerca e all'adeguamento della polizza fideiussoria.
4. Dell'esito della predetta istruttoria, il Comune, tramite l'Ufficio competente, dovrà darne notizia all'Ufficio Regionale competente.
5. La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo di un anno, ovvero per un periodo inferiore in relazione agli adempimenti mancanti per il completamento del permesso di ricerca; in ogni caso, qualsiasi sia la durata attribuita alla proroga, il richiedente dovrà versare, anticipatamente al rilascio dell'atto conclusivo, il canone previsto.
6. Per il procedimento istruttorio sull'istanza di proroga non è previsto alcun versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 7.

#### **Art. 11 Obblighi del titolare del permesso ed esito della ricerca**

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge regionale e relativo Regolamento, nonché delle eventuali condizioni, obblighi e prescrizioni di cui al titolo di ricerca.
2. Durante la vigenza del permesso di ricerca il titolare dello stesso, ove i risultati della ricerca abbiano dato esito positivo, oltre all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 16 del Regolamento regionale, può richiedere il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente o termale al Ministero della Salute secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 8 ottobre 2011, n.176.
3. Il riconoscimento, ove ottenuto, deve essere consegnato al Comune contestualmente alla relazione di fine ricerca di cui all'art. 16 del Regolamento regionale. I costi sostenuti per ottenere il riconoscimento saranno conteggiati nelle spese sostenute ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della Legge.

#### **Art. 12 Trasferimento del permesso di ricerca**

1. Ai fini dell'assenso al trasferimento del permesso di ricerca il titolare presenta al Comune specifica istanza corredata, pena l'inammissibilità, dell'atto negoziale fra vivi stipulato con il soggetto subentrante, che dovrà controfirmare l'istanza per accettazione.
2. L'istanza, a pena di inammissibilità, dovrà altresì contenere:
  - a. le complete generalità del subentrante e, nel caso di Ditte o società costituite, del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A., l'iscrizione alla Camera di Commercio;
  - b. la specifica rinuncia del cedente;
  - c. l'accettazione senza riserve da parte del subentrante di tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni alle quali è subordinato l'atto di rilascio del permesso di ricerca;
  - d. la designazione del nuovo direttore dei lavori, se si sostituisce quello già designato all'uopo;
  - e. una perizia sullo stato di attuazione dei lavori di ricerca, aggiornata alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, con indicazione delle attività residue da eseguire per completare la ricerca in conformità al programma dei lavori autorizzato;
  - f. la nuova garanzia fideiussoria prestata dal subentrante, commisurata all'ammontare delle attività di ricerca autorizzate e non ancora eseguite, con validità per un periodo di almeno sei mesi superiore alla durata del permesso di ricerca e comunque sino ad espresso atto di svincolo ad opera dell'Amministrazione comunale;
  - g. i documenti atti a comprovare l'idoneità tecnica, economica, professionale ed il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 della Legge, del soggetto subentrante.
3. Il Comune, accertata la correttezza dell'istanza e l'idoneità del soggetto subentrante, rilascia l'autorizzazione al trasferimento del permesso di ricerca.
4. Con l'atto di trasferimento il nuovo soggetto, ai sensi dell'art. 11 della Legge, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di rilascio del permesso di ricerca.
5. Durante il procedimento istruttorio dell'istanza di trasferimento del permesso di ricerca dovrà essere sospesa ogni eventuale lavorazione prevista nell'atto autorizzativo sino all'emissione del provvedimento finale da parte del Comune competente. In caso di esito positivo dell'istanza il subentrato dovrà presentare, almeno otto giorni prima della data di ripresa dei lavori, la comunicazione e i documenti previsti dal precedente art. 8.

### **Art. 13 Cause di cessazione del permesso di ricerca**

1. Qualora il Comune venga a conoscenza dell'esistenza di una delle cause di decadenza individuate dall'art. 12 comma 3 della Legge, dispone l'avvio del procedimento di decadenza contestualmente alla contestazione dei motivi al titolare del permesso di ricerca, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle eventuali osservazioni e/o documenti.
2. Il Comune, tramite l'Ufficio competente, decide in merito alle eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. In ogni caso la pronuncia di decadenza deve intervenire entro il sessantesimo giorno dall'inizio del procedimento, come previsto dall'art. 12 comma 4 della Legge.
3. In caso di pronuncia di decadenza il titolare del permesso di ricerca non può chiedere rimborsi, compensi o indennità al Comune.
4. In caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico che determinino la revoca del permesso di ricerca ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale, il Comune, tramite l'Ufficio competente, invia al titolare del permesso di ricerca una comunicazione di avvio del relativo procedimento, assegnando un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento per le eventuali osservazioni.
5. Decorsi i predetti quindici giorni il Comune, tramite l'Ufficio competente, procede alla valutazione delle eventuali osservazioni presentate e dispone, se sussistenti i requisiti di legge, con provvedimento motivato, la revoca del permesso di ricerca.
6. Nel caso in cui non pervengano osservazioni o controdeduzioni entro i termini stabiliti nella comunicazione di avvio del procedimento, il Comune, tramite l'Ufficio competente, dispone, se sussistenti i presupposti di legge, la revoca del permesso di ricerca.
7. In ogni caso, il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento.
8. Il Comune, tramite l'Ufficio competente, accerta l'eventuale presenza di danni/mancati redditi provocati ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalla ricerca e provvede nelle seguenti modalità:
  - a. in presenza di danni/mancati redditi accertati, procede alla formale quantificazione degli stessi e ad autorizzare l'escussione della predetta garanzia fideiussoria o cauzione per la copertura totale dei medesimi;
  - b. in assenza di danni/mancati redditi accertati, provvede a comunicare alle parti interessate lo svincolo della garanzia stessa.
9. Analogamente al precedente comma, qualora non sussistano motivi di incameramento, si procederà allo svincolo della fideiussione prestata per il rilascio del permesso di ricerca.

### **Art. 14 Relazione di fine ricerca**

1. Al termine della ricerca, il titolare del permesso consegna al Comune la relazione di fine ricerca prevista all'art. 14 comma 3 della Legge e all'art. 16 del Regolamento regionale, contenente i seguenti elementi:
  - a. dati di portata;
  - b. caratteristiche chimico fisiche dell'acqua captata;
  - c. l'elenco delle opere realizzate;
  - d. importi delle spese sostenute, di cui all'art. 9 comma 2 bis della Legge;
  - e. cartografia con individuazione dell'area oggetto di ricerca;
  - f. altra documentazione ed informazione prevista nell'atto di rilascio del permesso di ricerca.
2. Il ricercatore fornisce inoltre copia dell'eventuale Decreto del Ministero della Sanità che riconosce le caratteristiche dell'acqua dichiarandone la caratteristica "termale" o "minerale" ai sensi della normativa vigente.
3. La relazione di fine ricerca deve essere redatta e consegnata al Comune anche per l'ipotesi di esito negativo della medesima.

## **Capo III Disposizioni relative alla concessione di coltivazione**

### **Art. 15 Procedura istruttoria.**

1. A seguito della presentazione della relazione di fine ricerca di cui all'art. 14 comma 3 della Legge, al fine di verificare se sussistano i presupposti per procedere all'indizione di idonea procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della concessione di coltivazione, il Comune tramite l'Ufficio competente, in via preliminare e sulla base delle informazioni fornite dal titolare del permesso di ricerca, procede alle verifiche di propria competenza anche sotto il profilo urbanistico e acquisisce i pareri preventivi degli Enti competenti inerenti i profili di cui all'art. 15 della Legge.

2. Del contenuto dei pareri acquisiti sarà tenuto conto anche ai fini della predisposizione dello schema di convenzione/concessione.
3. Il rilascio della Concessione è comunque subordinato all'acquisizione dei pareri obbligatori previsti all'art. 15 comma 4 della Legge, nonché tutti gli altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa.
4. Il Comune, tramite l'Ufficio competente, sulla base dei dati tecnici contenuti nella relazione di fine ricerca e tenuto conto dei pareri acquisiti, provvede alla predisposizione della documentazione per la procedura di evidenza pubblica e del relativo schema di Convenzione. La procedura selettiva avverrà nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e soccorso istruttorio desumibili dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Oltre ai principi generali troveranno applicazione le norme del Codice dei contratti solo ove espressamente richiamate nei relativi bandi di gara, norme che si intendono applicate in via analogica.
5. Il Comune, tramite l'Ufficio competente, dovrà individuare quale documentazione a base della procedura di evidenza pubblica, oltre a quanto previsto per legge, i seguenti elementi:
  - a. l'importo che l'aggiudicatario deve corrispondere, ai sensi dell'art. 14 comma 10, della Legge al titolare del permesso di ricerca ove lo stesso non si aggiudichi la procedura di gara;
  - b. la durata della concessione nel rispetto del limite massimo previsto all'art. 14 comma 1 della Legge;
  - c. l'estensione territoriale della concessione oggetto di procedura di evidenza pubblica, determinata nel rispetto delle disposizioni di cui degli artt. 14, comma 4, e 15, comma 5, della Legge, allegando uno specifico elaborato cartografico;
  - d. la portata di concessione, desunta dalle informazioni acquisite nella relazione di fine dei lavori del permesso di ricerca, rispettosa di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 lett. c bis della Legge e delle specifiche indicazioni fornite dagli Enti competenti in sede di acquisizione dei relativi pareri ed atti di assenso;
  - e. le modalità di determinazione per la valutazione finale degli elementi da allegare istanza di concessione di coltivazione di cui all'art. 14, comma 5, della Legge, così come dettagliatamente individuati dagli allegati C e D di cui al Regolamento.
  - f. Schema di convenzione e/o concessione.
6. Nelle ipotesi di mancato rinnovo della concessione, decadenza o rinuncia del precedente concessionario, o comunque di assenza della necessaria relazione di fine ricerca/stato della risorsa, ai fini dell'attivazione della procedura di evidenza pubblica, il Comune, tramite l'Ufficio competente, redigerà una relazione tecnica riepilogativa sulle caratteristiche della risorsa (tipi di opere di presa, adduzione, portate, caratteri chimico-fisici dell'acqua, riconoscimenti ministeriali, ecc.) basata sui documenti disponibili presso il Comune, forniti dal concessionario e dagli Uffici della Regione Toscana, previo, se necessario, aggiornamento dei relativi dati.

#### **Art. 16 Convenzione per l'esercizio della concessione**

1. La Convenzione, prevista dall'art. 22 della Legge, deve contenere almeno gli elementi di cui al comma 5 della predetta disposizione.
2. La Convenzione disciplina, oltre a quanto previsto dalla Legge, eventuali agevolazioni per l'utilizzo dei servizi termali rivolte ai cittadini del Comune, nonché le misure volte a tutelare la risorsa naturale ed a garantire la disponibilità della risorsa a tutti i concessionari e quant'altro il Comune ritenga necessario in funzione dei reciproci interessi delle Parti.

#### **Art. 17 Procedura ad evidenza pubblica: fase preliminare.**

1. Per l'individuazione del titolare della concessione di coltivazione del giacimento, l'Ufficio competente avvia idonea procedura ad evidenza pubblica sulla base dei dati forniti dal titolare del permesso di ricerca e dei pareri preliminari acquisiti di cui al precedente art. 15, ovvero dei dati e della documentazione di cui al precedente art. 15 comma 6.
2. Al fine di consentire la piena conoscenza dell'oggetto della gara, il RUP, dispone la pubblicazione del bando all'Albo on line del Comune e sul sito web del Comune per una durata non inferiore al periodo temporale fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara nonché dei dati riassuntivi del bando sul BURT rendendo disponibile presso gli uffici comunali anche la documentazione tecnica ed economica fornita con la relazione di fine ricerca, o la diversa documentazione di cui al precedente art. 15 comma 6.
3. Le istanze di partecipazione alla gara per l'attribuzione della concessione dovranno pervenire entro il termine e con le modalità stabilite nella documentazione a base di gara e dovranno essere corredate,

oltre che dai documenti e dai versamenti previsti dalla vigente normativa, e comunque dalla documentazione prevista dall'art. 14 della Legge, dall'art. 17 del Regolamento e relativi allegati C e D, ove necessario per legge dalla documentazione prevista dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i. per l'acquisizione del parere in materia di valutazione di impatto ambientale. L'istanza di concessione indica altresì, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento regionale, la denominazione convenzionale del giacimento.

4. All'interno della documentazione a base di gara, oltre a quanto già stabilito al precedente art. 15 comma 5, dovrà essere espressamente prevista l'inammissibilità degli interventi che non colleghino la risorsa all'ambito territoriale di cui fa parte. Gli interventi volti allo sfruttamento della risorsa idrica, nonché gli interventi previsti dall'art. 14 comma 5 lett. d) della Legge, dovranno essere dettagliatamente descritti dal partecipante nel Piano Industriale.
5. La concessione viene assegnata secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della Legge, ferma restando la preferenza prevista dall'art. 14, comma 8, della Legge, nel caso di valutazione paritaria delle offerte.
6. Il Responsabile del procedimento provvede agli adempimenti previsti per legge ai fini della indizione e gestione della procedura di gara, nominando con apposito provvedimento la Commissione giudicatrice, composta da:
  - a. Funzionario/Dirigente dell'Amministrazione comunale procedente, individuato con apposito provvedimento dell'Ente, con funzioni di Presidente;
  - b. Segretario Generale del Comune, o persona da lui designata;
  - c. Almeno un commissario esterno esperto in materia, purché non risulti in conflitto di interesse rispetto all'oggetto della gara.
7. La commissione di gara alla luce delle obiettive caratteristiche dell'offerta può valutare di procedere all'affidamento della concessione anche nell'ipotesi in cui sia pervenuta una sola istanza di partecipazione.
8. La procedura selettiva avverrà nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità e soccorso istruttorio desumibili dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Oltre ai principi generali troveranno applicazione le norme del Codice dei contratti solo ove espressamente richiamate nei relativi bandi di gara, norme che si intendono applicate in via analogica.

#### **Art. 18 Procedura di evidenza pubblica: istruttoria delle istanze.**

1. La Commissione di gara valuta le offerte pervenute sulla base del criterio dell'offerta più vantaggiosa di cui al precedente art. 17 comma 5, verificando anche il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti sulla base della documentazione allegata alle istanze. La verifica negativa circa la sussistenza dei suddetti requisiti implica l'esclusione dalla selezione qualitativa. La Commissione di gara può altresì richiedere in fase istruttoria eventuali chiarimenti/integrazioni rispetto alla documentazione presentata anche in applicazione dei principi del soccorso istruttorio.
2. A decorrere dal termine ultimo di presentazione delle istanze previsto dal bando di gara, il Responsabile del procedimento trasmette le domande stesse corredate da tutta la documentazione tecnica al competente Ufficio regionale che collabora all'istruttoria.
3. Contestualmente, il Responsabile del procedimento nei termini previsti dalla legge acquisisce i pareri previsti dall'art. 15 comma 4 della Legge sulla documentazione trasmessa, ove possibile mediante indizione della Conferenza di Servizi
4. Gli Enti convocati alla Conferenza, o comunque tenuti ad esprimere parere, potranno chiedere integrazioni una sola volta, entro quindici giorni dalla data di notifica della relativa Convocazione/richiesta di parere. La documentazione eventualmente richiesta verrà acquisita agli atti di gara e ne costituirà parte integrante e sostanziale.
5. Ad esito della Conferenza di Servizi o dell'acquisizione dei necessari pareri, una volta espletati i controlli di cui al precedente comma 1, la Commissione di gara procede alla valutazione qualitativa della selezione in base ai criteri di cui all'art. 14 commi 7 e 8 della Legge e di quelli previsti dal bando di gara, procedendo alla aggiudicazione. Di tale esito è data comunicazione ai soggetti partecipanti ed è disposta pubblicazione all'Albo on line e sul sito web del Comune, nel rispetto delle forme di pubblicità espressamente previste per legge.
6. La graduatoria definitiva, fatto salvo ogni ulteriore adempimento previsto nel presente Regolamento e nella normativa vigente in materia, costituisce presupposto per il rilascio della concessione, di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento.
7. Qualora l'intervento ricada fra quelli assoggettati dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i. a valutazione di impatto ambientale, il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione, da parte dell'aggiudicatario, del parere previsto dal Titolo III della predetta Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.



8. Il provvedimento di rilascio della concessione è altresì subordinato:
  - a. al versamento, ai sensi dell'art 9 comma 2 *bis* della Legge, nelle casse comunali della somma stabilita nel bando a copertura delle spese effettuate per la ricerca, comprensive degli importi di cui al precedente art. 11 del presente Regolamento, nel caso in cui il vincitore della procedura di evidenza pubblica sia un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, ovvero nei casi di cui all'art. 15, comma 6, alla refusione in favore dell'Amministrazione Comunale delle spese sostenute per le attività ivi previste (es. verifiche tecniche sulla risorsa, aggiornamenti, redazione della relativa relazione tecnica anche per il tramite di professionista incaricato);
  - b. alle operazioni di delimitazione definitive della concessione ed alla redazione del verbale di delimitazione da parte dell'Ufficio comunale preposto;
  - c. alla firma della Convenzione allegata alla documentazione di gara;
  - d. alla presentazione di cauzione mediante garanzia fideiussoria di cui all'art. 17 della Legge;
  - e. al rimborso delle spese di istruttoria e di rilascio della concessione da parte del Comune;
  - f. nei casi previsti dalla Legge l'acquisizione della valutazione ambientale di cui al precedente comma 7.
9. Dalla data di notifica dell'aggiudicazione definitiva al soggetto aggiudicatario, o se diversa da quella di perfezionamento della valutazione ambientale di cui al precedente comma 7, decorrono i termini del procedimento di rilascio della concessione, che dovrà terminare entro sessanta giorni dalla predetta data, fatti salvi i casi di sospensione della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Restano comunque fermi eventuali maggiori termini dettati dalla necessità di acquisizione di peculiari titoli e/o atti di assenso di settore.
10. Rimane infine ferma la possibilità di procedere all'istruttoria mediante procedimento PAUR, laddove applicabile.

#### **Art. 19 Provvedimento di rilascio della concessione**

1. La concessione viene rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio Comunale e contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 15, comma 2 della Legge, quanto prescritto dall'art. 19 del Regolamento regionale.
2. Qualora il concessionario intenda assegnare alla concessione una denominazione diversa da quella assegnata in fase di permesso di ricerca il responsabile comunale verificherà, previo controllo dei casi di omonimia nelle banche dati regionali, nella fase di stesura del provvedimento, la ammissibilità della denominazione proposta dal privato. La denominazione della concessione è stabilita nel relativo atto di rilascio del titolo concessorio.
3. Nel caso in cui il Concessionario intenda variare la denominazione della propria concessione, si procederà analogamente a quanto previsto all'art. 18 del Regolamento regionale.

#### **Art. 20 Individuazione dell'area di concessione e delle aree di salvaguardia**

1. Contestualmente all'emissione dell'atto di rilascio della Concessione, il Responsabile del procedimento individua, per quanto di competenza, cartograficamente l'area di concessione e la zona di rispetto, dandone conto nell'atto di concessione ed allegandovi le relative cartografie, sulla base delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti competenti, ai sensi dell'art. 18 della Legge e tenendo conto di quanto previsto all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Le suddette aree, come individuate nel comma 1, potranno essere modificate esclusivamente nei casi previsti dalla Legge. A tal fine, l'aggiudicatario può presentare al Comune una nuova proposta di delimitazione, allegando la necessaria documentazione, che dovrà essere valutata ed evasa dal Responsabile del procedimento, fatti salvi gli eventuali pareri, atti di assenso e nulla osta da acquisire per legge. Il provvedimento di rilascio della concessione viene inviato assieme alla documentazione geologica e alle cartografie prodotte alla Amministrazione provinciale competente ai fini dell'individuazione/aggiornamento delle zone di protezione ambientale di cui all'art. 18, comma 1, lett. b, della Legge, di competenza provinciale.

#### **Art. 21 Esercizio della concessione**

1. Il vincitore della procedura di evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di coltivazione è tenuto, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, ai sensi dell'art. 14 comma 10 della Legge, prima della firma della convenzione, a corrispondere al Comune la somma stabilita nel bando per il rimborso delle spese di cui al precedente art. 18, comma 8 lett. a). Il Responsabile del procedimento

provvederà al trasferimento al titolare del permesso di ricerca delle somme al medesimo eventualmente spettanti.

2. Il titolare della concessione è tenuto, in caso di specifica richiesta presentata dal proprietario e/o possessore del fondo compreso nel perimetro della concessione a prestare apposita garanzia fideiussoria/cauzione sulla base di quanto previsto all'art. 13, comma 2, della Legge.  
La misura della garanzia fideiussoria/cauzione è stabilita dal Comune con il procedimento di cui al precedente art. 9 del presente Regolamento, secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 3 della Legge. La stessa dovrà essere prestata entro 30 giorni dalla relativa quantificazione.
3. Il titolare della concessione è comunque tenuto a risarcire gli eventuali danni causati ai sensi dell'art. 20 della Legge, eventualmente prodotti sul fondo e riscontrati formalmente dal Comune, anche in assenza della predetta polizza.

#### **Art. 22 Misura del deposito cauzionale**

1. L'ammontare della cauzione da fornire mediante garanzia fideiussoria di cui all'art. 17 della legge, fermo il limite minimo prescritto dall'art. 17, comma 1, della Legge, è calcolato come segue:
  - a. per le nuove concessioni affidate a seguito procedura di evidenza pubblica, il valore viene stabilito sommando quanto segue:
    - 5% degli importi previsti dal Piano Industriale per interventi relativi alle opere di presa, nonché somma corrispettiva agli importi previsti per gli interventi volti alla tutela ed al recupero ambientale ed alla risistemazione paesaggistica ed ambientale;
    - 0,5% degli altri investimenti previsti nel predetto Piano.
  - b. per le concessioni in essere, la cauzione da fornire mediante garanzia fideiussoria deve ammontare agli importi già previsti al punto a). Se maggiore, deve essere preso a base il valore della media delle analoghe somme indicate nei programmi annuali presentati fino alla stipula della convenzione, moltiplicato per la durata residua della concessione.
2. Il mancato rinnovo e comunque il venir meno a qualunque titolo della cauzione di cui al presente articolo costituisce, previa intimazione da parte dell'Ente alla ricostituzione dei medesimi, motivo di decadenza dal titolo concessorio.

#### **Art. 23 Denuncia di esercizio**

1. L'attività di coltivazione del giacimento non può essere iniziata o proseguita in assenza della denuncia di esercizio di cui al Titolo II, capo I, del DPR 9 aprile 1959, n. 128 e art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

#### **Art. 24 Pagamento del canone**

1. Il canone di concessione è disciplinato dall'art. 22 della Legge.
2. La quantificazione del canone dovuto per le acque termali è effettuata nel rispetto delle fasce di portata di cui alla lett. b) del comma 1 del predetto art. 22, sulla base dei dati rilevabili dagli apparecchi di misura di cui all'art. 29 della Legge, installati a cura del concessionario.
3. In caso di mancanza di dati certi (per guasti ai misuratori o altro), si applicherà il massimale previsto per la fascia di portata di appartenenza.
4. Ai concessionari che risultino convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), verrà applicata una riduzione del 50% del rispettivo canone di concessione. Tale decurtazione sarà applicata sin quando il concessionario manterrà tale convenzionamento: in caso di cessazione vi sarà l'automatica applicazione del canone in misura piena.
5. I canoni sono corrisposti in unica soluzione annua posticipata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, e ad essi, in caso di ritardo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della Legge, sino all'applicazione di quanto previsto all'art. 28 comma 1 lett. c) della Legge.
6. In caso di concessioni ricadenti in più Comuni, sarà cura del Comune in cui ricade l'area maggiore provvedere alla richiesta del canone ed alla sua ripartizione.
7. Gli importi dei canoni sono aggiornati annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, della Legge.
8. Gli ulteriori oneri da corrispondere al Comune per l'esercizio della concessione vengono stabiliti nella convenzione tra concessionario e Comune all'atto del rilascio della concessione o del suo rinnovo.

## **Art. 25 Avvio, sospensione e cessazione dei lavori**

1. Per l'avvio dei lavori di concessione, il concessionario, oltre ad aver acquisito titoli, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, dovrà presentare agli Enti la designazione del direttore dei lavori di cui all'art. 16 comma 2 della Legge. Il Comune competente, in sede di avvio della procedura di evidenza pubblica, può motivatamente prevedere la facoltà per il concessionario di differire l'avvio dei lavori sino ad un termine massimo di sei mesi dal rilascio della concessione. Il Comune può comunque prevedere differimenti per un termine superiore in casi di comprovata esigenza.
2. La coltivazione del giacimento oggetto di concessione deve essere sempre mantenuta in attività. Il concessionario, qualora ricorrano fondati motivi, può richiedere al Comune l'autorizzazione a sospendere i lavori di coltivazione, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge.
3. La domanda di autorizzazione alla sospensione deve essere corredata da relazione che riporti le motivazioni della sospensione dei lavori e le prospettive di ripresa dell'attività. Il Comune può chiedere integrazioni a sostegno delle previsioni del concessionario.
4. La sospensione dei lavori è autorizzata, se valutata accoglibile, con provvedimento del Responsabile del servizio e contiene indicazione della durata e delle eventuali condizioni alle quali è sottoposta.
5. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione e di tutela paesaggistica, in caso di cessazione dell'attività il titolare della concessione è tenuto a provvedere, a proprie spese, al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi, nonché al rispetto di quanto contenuto nella convenzione in relazione ai relativi manufatti utilizzati per la conduzione dell'attività.
6. Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, valutato l'interesse pubblico, può essere prevista l'ultimazione di eventuali interventi di realizzazione di impianti termali/di sfruttamento delle acque ancorché decaduti.

## **Art. 26 Programmi annuali dei lavori**

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i soggetti concessionari sono tenuti a trasmettere al Comune dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori nonché sul rispetto degli obiettivi gestionali previsti in convenzione e il programma degli interventi previsti per l'anno successivo, secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2 bis, della legge.

## **Art. 27 Ampliamento della concessione**

1. L'ampliamento della concessione di coltivazione può essere accordato nei casi previsti dall'art. 15 comma 5 della Legge.
2. A tal fine, fatta salva l'ipotesi in cui la dimostrazione circa la sussistenza nel sottosuolo di falda acquifera sia già acquisita agli atti della Regione attraverso idonea documentazione, il concessionario interessato presenta domanda di permesso di ricerca corredata dagli elaborati di cui all'allegato A del Regolamento. Sulle cartografie saranno riportati i perimetri della concessione esistente e dell'area richiesta come permesso di ricerca.
3. Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca dovrà individuare le prove da esperire a dimostrazione dell'esistenza della stessa falda acquifera della limitrofa concessione e del cui esito sarà data relazione al termine della ricerca, ai fini della valutazione della domanda di ampliamento della concessione.
4. La domanda di ampliamento, la cui ammissibilità sarà valutata dal Comune sulla base della relazione finale del permesso di ricerca, sarà corredata dagli elaborati di cui all'allegato C del Regolamento che non risultino già in possesso del Comune.
5. Il Responsabile del procedimento, dichiarata ammissibile la predetta istanza, ne dispone la pubblicazione, corredata da una sintesi della relazione di fine ricerca e dalla cartografia di cui al comma 2, all'Albo on line e sul sito web del Comune competente, nonché all'Albo on line dei Comuni limitrofi e del S.U.A.P. territorialmente competente, per un periodo non inferiore a trenta giorni.
6. Contestualmente alla data di pubblicazione, il Responsabile procederà all'indizione di Conferenza dei Servizi, trasmettendo copia della documentazione pubblicata per l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 15 commi 1 e 3 del presente Regolamento.
7. Ad esito della predetta Conferenza, il Responsabile emetterà un provvedimento integrativo e sostitutivo dell'atto di concessione originario, allegandovi la relativa documentazione.
8. In ogni caso, l'istanza di ampliamento dovrà tenere conto delle limitazioni ed indicazioni asserite in merito dall'art. 15 commi 2 e 5 della Legge.

9. Il Responsabile è tenuto, al termine di ogni procedimento che apporti modifiche all'area di concessione rilasciata, a comunicare tale variazione all'ufficio regionale competente.

#### **Art. 28 Riduzione dell'area oggetto di concessione di coltivazione.**

1. Ove, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il Comune ritenga di dover ridurre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della Legge, l'area di sfruttamento di concessione già rilasciata, procederà all'avvio del procedimento nei confronti del concessionario interessato.
2. Al concessionario interessato sono assegnati quindici giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento per formulare eventuali osservazioni, provvedendo in particolare ad apportare tutti gli elementi utili al Comune per la quantificazione dell'eventuale indennità che dovrà essere ad esso corrisposta in funzione delle decisioni assunte.
3. In ogni caso, il procedimento dovrà concludersi nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di avvio.
4. Il Responsabile è tenuto, al termine di ogni procedimento che apporti modifiche all'area di concessione rilasciata, a comunicare tale variazione all'Ufficio Regionale competente.

#### **Art. 29 Trasferimento della concessione e contratti di somministrazione**

1. Il concessionario che intenda trasferire, con atto tra vivi, la concessione è tenuto a presentare apposita istanza di autorizzazione al Comune, corredata dal titolo concessorio, dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti in capo al subentrante richiesti per il rilascio della concessione medesima nonché quella di cui all'Allegato D del Regolamento regionale.
2. Il Comune verifica la completezza della documentazione prodotta e, contestualmente, avvia i dovuti accertamenti sul soggetto subentrante, verificando il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge. In caso di positivo esito dei controlli, rilascia l'autorizzazione al trasferimento.
3. A seguito dell'autorizzazione al trasferimento, il soggetto subentrante presenta al Comune istanza di intestazione della concessione, allegandovi quanto segue:
  - a. copia autentica dell'atto tra vivi, con relativa registrazione;
  - b. copia autentica, controfirmata per accettazione, della convenzione allegata all'atto di concessione;
  - c. polizza fideiussoria in sostituzione di quella presentata dal concessionario originario.
4. Il Comune provvede alla variazione dell'atto di concessione con modifica del soggetto intestatario e contestualmente comunica tale variazione agli Enti competenti per i provvedimenti di competenza, compresa la reintestazione delle relative autorizzazioni.
5. Dalla data di formale trasferimento, il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi di cui all'originaria concessione e relativo atto di convenzione, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge.
6. In caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione del Comune competente, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall' art. 14 della Legge.
7. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa apposita richiesta degli interessati entro il termine di dodici mesi sopra citato, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.
8. Trascorso inutilmente il predetto termine di dodici mesi senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.
9. Ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge, il concessionario che intende concedere ad altri l'uso di parte delle acque oggetto di concessione, tramite la stipula di apposito contratto di somministrazione, deve presentare apposita istanza al Comune, corredata da:
  - a. relazione tecnica dalla quale si individui il quantitativo di acqua da concedere in somministrazione e siano illustrate le modalità tecniche di somministrazione;
  - b. relazione programmatica che riporti le modalità e le localizzazioni di utilizzo dell'acqua data in somministrazione nonché le necessarie informazioni relative al soggetto destinatario del contratto;
  - c. lo schema di contratto di somministrazione.
10. Verificata la compatibilità del contratto di somministrazione con il piano industriale allegato all'atto di concessione, il Comune può autorizzare la stipula del contratto di somministrazione.

11. La stipula di un contratto di somministrazione senza aver ottenuto l'autorizzazione del Comune competente comporta l'immediata inefficacia della somministrazione stessa, fatta salva ogni ulteriore sanzione prevista in merito dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 30 Vicende societarie**

1. Qualora il concessionario sia una società commerciale, il Comune procede secondo quanto previsto dall'art. 25 della Legge in relazione ad eventuali vicende societarie.

### **Art. 31 Rinnovo delle concessioni**

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge, la domanda di rinnovo di concessione deve essere presentata dal soggetto avente titolo entro il termine perentorio di 18 mesi prima della data di scadenza della concessione stessa.
2. La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 14, comma 5, lett. a), b), c), d), e) della Legge ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della Legge.
3. Ove necessario, il richiedente dovrà altresì trasmettere la documentazione prevista dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i. per l'acquisizione della valutazione di impatto ambientale.
4. In caso di esito favorevole delle predette operazioni, il richiedente dovrà provvedere:
  - a) a presentare una cauzione mediante garanzia fideiussoria, rispondente alle previsioni di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) del presente Regolamento;
  - b) a rimborsare le spese di istruttoria sostenute per il procedimento di rinnovo di concessione;
  - c) alla stipula di apposita Convenzione, in linea con quanto previsto dall'art. 22 comma 5 lett. b) della Legge.
5. Il rinnovo della concessione avviene con provvedimento analogo a quello di rilascio di concessione, come disciplinato dal presente Regolamento.
6. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura del Comune competente. E' fatto salvo il diritto di ritenzione di cui all'art. 26, comma 2, della Legge.
7. Nel caso di cui al precedente comma 6, il Comune provvede all'individuazione del nuovo concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

### **Art. 32 Funzioni di vigilanza**

1. Il Comune attraverso ispezioni effettuate a cura di personale del Servizio competente e avvalendosi delle strutture comunali, svolge attività di vigilanza e controllo sul permesso di ricerca e della concessione al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi obblighi anche convenzionali. I comuni provvedono altresì all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 30 comma 2 della Legge.
2. Le eventuali infrazioni rilevate devono essere verbalizzate dall'Organo di vigilanza, che ne notificherà una copia al titolare del permesso di ricerca o di concessione di coltivazione e ne trasmetterà una copia al Responsabile del Servizio competente. La notifica del verbale al trasgressore equivale alla comunicazione di avvio del relativo procedimento di cui agli artt. 7 e ss. L.241/90 e s.m.i. per l'adozione di eventuali atti consequenziali.
3. Entro dieci giorni dalla data di notifica, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione può trasmettere al Servizio competente le eventuali osservazioni, che saranno analizzate dal responsabile del Servizio congiuntamente all'Organo di vigilanza che ha rilevato l'infrazione.
4. In ogni caso, il procedimento dovrà concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla data di avvio dello stesso, per mezzo di idoneo atto amministrativo.
5. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite alle aziende USL competenti, nonché le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria.

### **Art. 33 Cause di cessazione della concessione**

1. Le ipotesi di rinuncia, decadenza e revoca sono disciplinate dagli artt. 27 e 28 della Legge.

## **Capo IV – Disposizioni relative al trattamento delle acque termali. Autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti termali.**

### **Art. 34 Trattamento delle acque termali**

1. Il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali è consentito nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 47-ter della Legge, secondo le modalità indicate nel Regolamento regionale all'art. 25 bis.
2. Il trattamento delle acque termali di cui al comma 1 è soggetto ad un sistema di verifica periodica, così come previsto al comma 2 e ss. dell'art. 25 *bis* del Regolamento regionale, al fine del mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque anche nell'ambito del piano di autocontrollo di cui ogni stabilimento termale deve dotarsi ai sensi dell'art. 47 quinquies della Legge.

### **Art. 35 Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti termali, ai sensi dell'art. 47-*septies* della Legge, i titolari, in possesso dei requisiti di carattere generale individuati dalla Legge e di quelli specifici indicati dal Regolamento regionale, presentano la domanda al SUAP del Comune dove è situato lo stabilimento, allegando la documentazione necessaria al rilascio della medesima espressamente indicata nel Regolamento regionale e nei relativi allegati H *bis* e *ter*.
2. Il SUAP trasmette, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza, la domanda e i relativi allegati al competente Ufficio della Regione Toscana per l'avvio del procedimento amministrativo e all'Azienda USL competente per territorio per l'esecuzione del sopralluogo ispettivo dello stabilimento.
3. L'*iter* procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è espressamente disciplinato dall'allegato H *ter* del Regolamento regionale.
4. I titolari degli stabilimenti termali che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche degli stabilimenti, variare la tipologia di attività, effettuare miscele della stessa acqua termale provenienti da diverse captazioni o avviare un'attività termale diversa da quella autorizzata devono seguire la procedura di cui all'Allegato H *ter* del Regolamento Regionale.

### **Art. 36 Accreditamento del livello tariffario differenziato degli stabilimenti termali**

1. I titolari degli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l'accREDITamento di cui all'art. 47- *duodecies* della Legge e art. 25 quater del Regolamento regionale.
2. L'accREDITamento è subordinato all'accERTamento dei requisiti minimi generali e specifici per i cicli di cure termali individuati nell'Allegato H quater del Regolamento regionale.
3. Il soggetto interessato deve presentare la domanda di accREDITamento al Settore Regionale competente in materia di acque termali, come previsto dall'art. 47 *terdecies* della Legge, allegando la documentazione di cui all'Allegato H *ter* del Regolamento regionale.
4. L'accREDITamento ha validità di cinque anni decorrenti dalla data del rilascio e può essere rinnovato previa istanza all'Ufficio regionale competente.

### **Art. 37 Attività di controllo**

1. Le attività degli stabilimenti termali sono sottoposte al controllo da parte dell'azienda USL territorialmente competente, anche mediante prelievo dei campioni delle acque termali secondo l'art. 25 quinquies del Regolamento regionale e con le modalità previste nell'Allegato H *sexies*.
2. Gli stabilimenti termali accREDITati sono altresì soggetti a periodiche verifiche a campione da parte dell'USL secondo l'art. 47 *terdecies* della Legge.

## **Capo V – Disposizioni finali.**

### **Art. 38 Riferimenti normativi**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trova comunque applicazione la normativa vigente in materia.